



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 22-11-2021

Registro Generale n. 95

ORDINANZA DEL SETTORE URBANISTICA

N. 4 DEL 22-11-2021

Ufficio: UFF. URBANISTICA

**Oggetto: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ESEGUITE. DITTA
GENNARO GIUSEPPE**

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di novembre, il Responsabile del servizio
SANTACROCE GIUSEPPE

ORDINA

ATTESO che la presente ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento di seguito riportata, ai sensi degli artt. 3,4,7,8 e 10 della L.241/90, come modificati dalla L.R. 10/91 e del D.P.R. 352/92;

VISTO il verbale di violazione urbanistica n. **23** del **01.07.2021** redatto dal comando VV.UU di questo Comune ed inviato con nota giusto **Prot. Gen. n. 12902** del **01.07.2021**;

VISTO che il predetto Comando di P.M., ha accertato che proprietario dell'immobile oggetto della violazione urbanistica è il Sig. Gennaro Giuseppe, nato a Rosolini (Sr) il 27.06.1954 ed ivi residente in c.da Castellaro snc;

CONSIDERATO che:

Il sopra meglio generalizzato Sig. Gennaro Giuseppe, ha e/o fatto eseguire opere in assenza di preventivo permesso di costruire;

Il lavori accertati, insistono su di un lotto di terreno esteso circa mq 3200,00 ricadente in zona "**E 2**" **Verde Agricolo del vigente P.R.G.** comprende le zone agricole vere e proprie ed individuato al catasto al F. 27, P.IIe n. 172 e 173 , costituente ampliamento dell'esistente immobile distinto in catasto al F. 27, mappale 25;

Consistenza delle opere abusive:

- Ampliamento dell'esistente tettoia di mq. 28,80, retrostante il vano denominato deposito, ubicata sul margine nord- ovest del lotto, delle dimensioni di m. 6,80 x 5,00 = mq. 34,00, con altezza media di ml

2.85 per complessivi mc. 96,90 circa. Detto ampliamento è stato ottenuto con struttura portante costituita da n. 9 travi in ferro scatolare zincato ancorate ai muri perimetrali (fabbricato e confine) con sovrastante copertura a tetto con geometria a due falde, costituita da pannelli in lamiera grecata, il tutto allo stato rustico;

- Realizzazione di tettoia ad una falda costituita da lastre di lamierino zincato sovrapposte ad un telaio metallico ottenuto da elementi di ferro scatolare 50 x 50 mm, fra loro saldati ed ancorata da un lato sul muro di recinzione del confine ovest del lotto di terreno e dall'altro nel muro dell'esistente fabbricato (deposito). Detto spazio coperto ha le dimensioni di ml. 20,50 x 3,20 = mq. 65,60 circa. L'altezza media è di ml. 2,65 e complessivamente per complessivi mc. 180,40. In detto spazio è stato ottenuto un vano di m. 4,50 x 3,50, che come dichiarato dal proprietario era già adibito a locale di sgombero all'epoca del trasferimento della proprietà;
- Cambio della destinazione d'uso dell'esistente ampio vano ad uso deposito (come assentito con C.E.S. n. 63/2004) ad uso residenziale di mq. 13,50 x 5,70 = 76,95 (superficie utile, al netto dei muri perimetrali), con altezza media pari a ml. 3,60 per complessivi mc. 277,02 che connesso all'esistente corpo di fabbrica già ad uso residenziale comporta un incremento della volumetria residenziale;
- Realizzazione di piscina pertinenziale, del tipo prefabbricato con profondità media di ml. 1,30 circa, delle dimensioni di ml. 4,00 x 9,00 = mq. 36,00, ubicata sul lato est del fabbricato;

RITENUTO che le opere eseguite;

- Costituiscono violazione alle vigenti norme urbanistiche;
- Costituiscono violazione alla legge 64/74, per la tutela della pubblica incolumità nelle zone sottoposte a vincolo sismico;
- Sono state eseguite in assenza di preventivo calcolo strutturale per il dimensionamento degli elementi strutturali portanti, in osservanza delle prescrizioni esecutive in zona sismica;
- Sono state eseguite in assenza del preventivo Nulla Osta della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA per la tutela del vincolo paesistico;
- Sono state eseguite in assenza di direzione tecnica da parte di un professionista abilitato all'esercizio della libera professione;
- Rientrano nei casi di cui all'art. 7 della L. 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 380/2011;

VERIFICATO che agli atti esistenti in ufficio, non risulta presentato e/o rilasciato alcun atto concessorio e/o autorizzazione edilizia.

VISTI:

Gli strumenti urbanistici vigenti generali e di attuazione;

- La legge urbanistica del 17/08/1942 n. 1150, così come modificata dalla Legge 06/08/1967 n. 765, e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- La Legge Regionale 10.08.2016 n. 16;
- Il Decreto legislativo n. 42/2004;
- La Legge Regionale 27/12/1978 n. 71;
- La Legge Regionale 12/6/1976 n. 78;
- La Legge 28/01/1977 n. 10;
- La Legge Regionale 15/05/1986 n. 26;
- La Legge 02/02/1974 n. 64;
- La Legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- L'O.R.E.L. 15/06/1963 n. 16, nonché la legge regionale 11/12/1991 n. 48;

RITENUTA la necessità di dover emettere il presente provvedimento;

ORDINA E INGIUNGE

Al Sig. Gennaro Giuseppe, nato a Rosolini (Sr) il 27.06.1954 ed ivi residente in c.da Castellaro snc, **di demolire tutte le opere abusivamente eseguite, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento**, a sua cura e spese, comprensivo di eventuali aggiunte e/o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "*restitutio in integrum*" dello stato dei luoghi. Entro il predetto termine, in applicazione dei principi della "buona amministrazione" ed "efficacia ed economicità dell'azione amministrativa" potranno essere prodotti nuovi elementi di giudizio con conseguente provvedimento di regolarizzazione urbanistica.

AVVERTE

Che in caso di **Inottemperanza** all'ordine sopra impartito, si procederà nei modi e nei termini delle vigenti leggi in materia ed in particolare:

- Che saranno adottati i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dall'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii, significando che: **L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro, salvo l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.** Tale sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima;
- Ai sensi e per gli effetti degli art. 7 della Legge 47/85 e art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/01 ove applicabile il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive qui descritte, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune di Rosolini. L'area acquisita non potrà comunque essere superiore a 10 (dieci) volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
- L'accertamento dell'inottemperanza alla presente ordinanza, costituirà valido titolo per l'immissione in possesso dei predetti beni e per tanto questo ufficio procederà, senza ulteriore avviso, poiché non previsto dalla vigente normativa, alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa dell'ordinanza di acquisizione di diritto dell'immobile abusivo al patrimonio del comune;

FA PRESENTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 Agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 16 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10,

Che ai fini del procedimento:

- Responsabile del Procedimento è il geom. Marco Adamo;
- Ufficio competente U.T.C. Urbanistica, Sue e Suap, via Sipione n. 79, piano primo;
- Il Responsabile del Servizio è il geom. Giuseppe Santacroce;

Che avverso il presente provvedimento, l'interessato può proporre:

- Ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo Regionale (T.A.R) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto;
- Oppure ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto;

L'ufficio messi notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati, di seguito indicati, per i rispettivi provvedimenti e per il controllo ed esecuzione della presente:

1. Al Sig. Gennaro Giuseppe, residente a Rosolini (Sr) c.da Castellaro snc;
2. Alla Stazione Carabinieri di Rosolini;
3. Al Comando di Polizia Municipale;
4. Al segretario comunale del comune per gli effetti di cui al 7 comma dell'art. 7 della Legge 47/85;
5. Alla Soprintendenza ai BB.CC.AA di Siracusa, *mediante A/R*;
6. All'ufficio del Genio Civile di Siracusa, *mediante A.R.*;
7. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, ufficio Esecuzioni Penali, viale Santa Panagia n. 109, *mediante A/R*.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTACROCE GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-11-2021 al 07-12-2021

Lì 22-11-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANTACROCE GIUSEPPE